

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL PIEMONTE – SEDE DI TORINO
RICORSO

Nell'interesse di

Dottor **PRENCIPE Roberto**, nato a [REDACTED], ivi residente in [REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso, congiuntamente
e disgiuntamente, dall'avv. Alberto Bassignano (codice fiscale
[REDACTED] del Foro di Cuneo – utenza fax al n. 0175.240863 e
indirizzo di posta elettronica certificata avvalbertobassignano@cnfpec.it e
dall'avv. Francesco Hellmann (codice fiscale [REDACTED], del Foro
di Cuneo – utenza fax al n. 0175.240863 e indirizzo di posta elettronica
certificata francesco.hellmann@pecordineavvocatisaluzzo.it,

ricorrente

contro

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL PIEMONTE
(ARPA PIEMONTE) (partita iva e codice fiscale 07176380017), con sede
legale in Torino, Via Pio VII, 9, in persona del legale rappresentante pro
tempore,

amministrazione resistente

nei confronti di

Dott.ssa **LATTUCA Loredana, Sofia, Antonietta**, nata a [REDACTED] in data
[REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]), residente in [REDACTED],
[REDACTED]

controinteressata

per l'annullamento,

previa sospensione,

- della Determinazione nr. 1398 del 23/12/2021 del Direttore del
Dipartimento Affari Amministrativi e personale ARPA Piemonte, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale in data 11.01.2022, avente ad oggetto "RETTIFICA

DELLA GRADUATORIA DEI CANDIDATI DEL CONCORSO PUBBLICO DI CUI AL DECRETO D.G. DI INDIZIONE N.121 DEL 04.12.2019 PER N.11 DIRIGENTI", con cui è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 11 Dirigenti a tempo indeterminato, di cui al Decreto D.G. n.121 del 04.12.2019,

- della Determinazione dirigenziale n. 1205 del 26.11.2021 con cui sono stati approvati i lavori della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 11 Dirigenti a tempo indeterminato, di cui al Decreto D.G. n.121 del 04.12.2019;

- di tutti i verbali della Commissione e degli atti di concorso laddove non sono stati individuati i criteri e le modalità di valutazione dei candidati in relazione a tutte le prove svolte;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi espressamente incluso il Bando di concorso e tutti i verbali della commissione;

nonché per l'annullamento

di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque

connesso al procedimento e, in particolare,

del Concorso Pubblico, per Titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.11 Posti di Dirigente in esecuzione del Decreto n.121 del 04.12.2019 del Direttore Generale pubblicato in Gazzetta Ufficiale con pubblicazione G.U. n.8 del 28.01.2020.

FATTO

Richiamato in fatto quanto già esposto nel ricorso introduttivo regolarmente notificato all' AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL PIEMONTE (ARPA PIEMONTE) nonché alla Dottoressa LATTUCA Loredana, Sofia, Antonietta, e poi successivamente anche per pubblici proclami a tutti i soggetti controinteressati si fa osservare:

1. solamente in data 24.03.2022 l'Arpa Piemonte provvedeva, a seguito di istanza di accesso agli atti formulata oltre 60 giorni prima (nello specifico in data 21.01.2022) a trasmettere al ricorrente la documentazione dallo stesso richiesta ovvero:

copia verbali 1 2 3 4 della prova preselettiva della Società Quanta S.p.A. del 14.06.2021;

- copia verbale n.1 prova preselettiva della Commissione esaminatrice del 08.07.2021;

- copia verbale della prova preselettiva suppletiva della Commissione esaminatrice del 30.07.2021

- copia verbale n. 2 prova scritta e teorico-pratica della Commissione esaminatrice del 03.09.2021

- copia verbale n. 3 correzione e valutazione elaborati prova scritta e prova teorico-pratica della Commissione esaminatrice del 17.09.2021;

- copia verbale n. 4 correzione e valutazione elaborati rimanenti prova scritta e prova teorico-pratica della Commissione esaminatrice del 24.09.2021;

- copia verbale n .5; prova orale candidati dal n.1 al n.14, della Commissione esaminatrice del 28.10.2021 e valutazione delle prove orali dei candidati dall'1 al 14;

- copia verbale n. 6, prova orale candidati dal n.15 al n.28, della Commissione esaminatrice del 29.10.2021 con tabella punteggio colloquio, tabella candidati che hanno superato prova orale, tabella titoli, tabella punteggi totali di prove e titoli, valutazione delle prove orali dei candidati dal 15 al 28;

Si veda in proposito il documento 23) allegato alla presente memoria – con numerazione a seguire dal ricorso -.

2. la trasmissione della documentazione richiesta interveniva successivamente alla notifica del ricorso con cui, si scusi la ripetizione, il

ricorrente ha richiesto l'annullamento della "Determinazione nr. 1398 del 23/12/2021 del Direttore del Dipartimento Affari Amministrativi e personale ARPA Piemonte, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 11.01.2022, avente ad oggetto "RETTIFICA DELLA GRADUATORIA DEI CANDIDATI DEL CONCORSO PUBBLICO DI CUI AL DECRETO D.G. DI INDIZIONE N.121 DEL 04.12.2019 PER N.11 DIRIGENTI", con cui è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 11 Dirigenti a tempo indeterminato, di cui al Decreto D.G. n.121 del 04.12.2019 e di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso al procedimento;

3. dalla lettura della documentazione sopra riportata è emerso che:

3.1 nelle risposte multiple di cui alla prova preselettiva non vi era una sola risposta corretta ma ai candidati era riconosciuta la possibilità di dare più risposte:

I verbali n.1, 2, 3 e 4 (doc.24) della prova preselettiva svoltasi il 14 giugno 2021 riportano infatti testualmente che ad ogni risposta corretta sarebbe stato attribuito il punteggio pari a "1", ad ogni risposta errata **o multipla** un valore pari a "0", ad ogni mancata risposta un valore pari a "0".

Dalla lettura dei verbali si evince, pertanto, come fosse prevista, per i candidati ammessi alla prova preselettiva, la possibilità di fornire risposte multiple, con evidente lesione dei principi di trasparenza e correttezza nello svolgimento dei concorsi pubblici;

3.2 ai candidati non è stata data la possibilità di conoscere il risultato della prova scritta prima dello svolgimento della prova teorico – pratica:

Quanto sopra emerge nitidamente dalla lettura del verbale n.2 del 3 settembre 2021 e del verbale n.3 del 17 settembre 2021 (doc. 25 e 26).

Entrambe le prove, quella scritta e quella teorico – pratica, venivano infatti svolte entrambe il 3.9.2021, e venivano eseguite da tutti i candidati che avevano superato la prova preselettiva.

In sostanza, è emerso come i partecipanti al bando abbiano svolto la prova teorico -pratica immediatamente dopo la trattazione della prova scritta e senza conoscere l'esito di quest'ultima.

E, dunque, in palese violazione dell'articolo 9 del Bando di concorso il quale, al terz'ultimo comma, espressamente prevedeva che "l'ammissione alla prova successiva è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza della prova precedente".

I candidati quindi, si ribadisce, hanno svolto la prova teorico pratica senza conoscere la valutazione della precedente prova scritta.

3.3 non tutte le domande poste ai candidati in sede di prova orale sono state estratte a sorte:

sempre dalla lettura della documentazione tardivamente inviata dall'Arpa, il dottor Prencipe ha potuto verificare come almeno una delle domande della prova orale non sia stata estratta a sorte.

A pagina 3 del Verbale n. 5 del 28 ottobre 2021 (vedasi doc. 27) si legge infatti testualmente che "ad eccezione della domanda di approfondimento relativa alla prova teorico – pratica, tutte le altre domande verranno estratte a sorte dal candidato".

Anche questo aspetto si pone in palese contrasto con il Bando di concorso, laddove, sempre all'art. 9, veniva previsto che "La Commissione immediatamente prima della prova orale predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte".

3.4 la valutazione dei titoli è intervenuta successivamente allo svolgimento delle prove orali:

Infine, dalla documentazione allegata il dottor Prencipe ha potuto avere contezza di come la Commissione esaminatrice abbia proceduto alla valutazione dei Titoli solo all'esito della prova orale.

È quanto emerge infatti dal Verbale n.6 del 29 ottobre 2021 (doc. 28), laddove si evince come la Commissione abbia proceduto all'esame

congiunto dei titoli e dei curricula vitae solo successivamente allo svolgimento della prova orale.

**** ****

Quanto sopra premesso in fatto si ribadisce in

DIRITTO

1. IN MERITO ALL'ECCEZIONE PRELIMINARE DI IRRICEVIBILITA' DEL RICORSO PER TARDIVITA': DECORSO DEL TERMINE DI DECADENZA EX ART. 29 C.P.A.

Sostiene l'Ente che il Ricorso presentato dal dottor Prencipe sarebbe tardivo, in quanto il *dies a quo* cui far decorrere il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 29 C.P.A. andrebbe calcolato non dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva del Bando, avvenuta in data 13.01.2022, ma dalla pubblicazione sul sito istituzionale di ARPA Piemonte del giudizio di insufficienza nella prova orale del ricorrente, avvenuta il 3.11.2021.

Il ricorrente ritiene non fondata l'eccezione formulata dall'A.R.P.A. per i motivi meglio specificati.

Il Consiglio di Stato ammette infatti la facoltà per il ricorrente di chiedere l'annullamento dell'intero Bando nel caso in cui egli dimostri di poter ottenere un apprezzabile risultato concreto in proprio favore dal rifacimento del concorso, ove tale interesse sia fornito dei connotati dell'attualità e della concretezza (*ex multis, Consiglio di Stato sez. II, 09/04/2021 n.2909*).

In relazione ai connotati di attualità e concretezza si fa osservare come il corretto svolgimento di tutte le prove del concorso (purgate dai molteplici vizi presenti in tutte le fasi) avrebbe attribuito al ricorrente la possibilità di ottenere un punteggio sufficiente ad essere inserito nei primi undici posti in graduatoria, gli unici tali da consentire al dottor Prencipe di ottenere la qualifica di Dirigente.

Il dottor Prencipe otterrebbe dunque un vantaggio dalla ripetizione delle prove scritte e teorico pratiche, in quanto potrebbe acquisire un punteggio

tale da essere inserito nei primi undici posti della graduatoria, gli unici rilevanti.

Al Giudicante non sfuggirà inoltre come la graduatoria di cui al concorso è tuttora vigente prevedendo ARPA una durata di due anni: anche da tale elemento i connotati di attualità e concretezza.

2. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'OMESSA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE, TEORICO - PRATICHE E ORALI.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, n.487 "REGOLAMENTO RECANTE NORME SULL'ACCESSO AGLI IMPIEGHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI, DEI CONCORSI UNICI E DELLE ALTRE FORME DI ASSUNZIONE NEI PUBBLICI IMPIEGHI":

Come rilevato nella parte in fatto al **sub 3.4**, la valutazione dei titoli è infatti intervenuta successivamente allo svolgimento della prova orale, e ciò rende illegittimo il comportamento tenuto dalla Commissione nell'ambito dello svolgimento del concorso.

Nel caso di specie, la Commissione esaminatrice ha operato in aperto contrasto con quanto statuito dall'art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, il quale prescrive che " *Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali*".

Nel caso di specie il dottor Prencipe, così come gli altri candidati ammessi all'ultima prova, ha svolto la prova orale senza conoscere il risultato della valutazione dei titoli.

Sul punto si è espressa, in più occasioni, la Giurisprudenza amministrativa, la quale ha concordemente statuito che la valutazione dei titoli deve

avvenire, quantomeno, prima dello svolgimento delle prove orali, circostanza non avvenuta nel caso di specie⁽¹⁾.

La Giurisprudenza amministrativa ha peraltro definito inderogabile la regola della valutazione dei titoli in data anteriore rispetto all'inizio delle prove orali: **"E' inderogabile la regola di cui all'art. 12, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che obbliga le commissioni esaminatrici a procedere alla valutazione dei titoli anteriormente all'inizio delle prove orali; la valutazione dei titoli effettuata in un momento successivo allo svolgimento delle prove orali comporta una inversione dell'ordine delle due valutazioni con conseguente rischio evidente di conoscenza preventiva dell'andamento conclusivo delle prove, da parte dei componenti della Commissione esaminatrice, che può incidere arbitrariamente nella valutazione dei titoli, onde consentire, mediante un giudizio mirato, il conseguimento del risultato utile ovvero un posizionamento valevole per la posizione di vincitore"**⁽²⁾.

Il TAR Lazio, sul punto, ha altresì stabilito che "il fondamento dell'obbligo partecipativo previsto dall'art. 12 comma 2, d.P.R. n. 487 del 1994 consiste, da un lato, nel rendere noto ai concorrenti, prima dello svolgimento dell'ultima prova, il punteggio provvisoriamente conseguito fino a tale momento, così da calibrare di conseguenza la preparazione per essa e, dall'altro lato, nell'assicurare una rigida scansione dei diversi momenti valutativi nei quali si articola la selezione concorsuale, così da prevenire qualsiasi rischio che i punteggi di merito possano essere manipolati a scopo di indebiti favoritismi.

Traffandosi, quindi, di un adempimento procedimentale finalizzato alla tutela delle descritte inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, la sua mancata osservanza non può ritenersi priva di valenza invalidante ex

¹ Consiglio di Stato sez. V - 22/05/2015, n. 2584

² T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 13/07/2018, n.1021

art. 21 octies, comma 2, l. n. 241 del 1990, per effetto della predeterminazione ex ante dei criteri di valutazione dei titoli."

E' dunque circostanza incontestata e provata documentalmente che la Commissione esaminatrice non abbia proceduto alla valutazione dei titoli prima dell'esame orale, e che questa mancata osservanza, in quanto espressamente prevista dal dettato normativo, è tale da rendere invalido tutto il Bando di concorso.

Su questo punto, peraltro, è circostanza pacifica che l'odierno ricorrente sia venuto a conoscenza della mancata valutazione dei suoi titoli prima dello svolgimento della prova orale solo nel momento in cui l'ARPA Piemonte ha provveduto a inviare, 15 giorni dopo la notifica del ricorso, la documentazione precedentemente e tempestivamente richiesta con l'istanza di accesso agli atti.

Valuti inoltre codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo **quanto esposto sub 3.3 (non tutte le domande della prova orale sono state estratte a sorte).**

Anche in questo caso, la Commissione ha agito in aperta violazione del Bando di Concorso il quale, sempre al già citato art. 9, statuiva che "La Commissione immediatamente prima della prova orale predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte".

Non solo, ma la mancata estrazione a sorte di tutte le domande da sottoporre ai candidati alla prova orale, si pone in aperta violazione dell'"art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, il quale prescrive che le Commissioni esaminatrici, "prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte".

Principio ripreso anche dalla Giurisprudenza, allorquando afferma che "La previsione del sorteggio persegue una finalità di trasparenza dell'azione amministrativa per scongiurare il rischio che i quesiti possano essere portati a

conoscenza di alcuni candidati prima dell'espletamento della prova con violazione del principio della par condicio"⁽³⁾.

Ancora, il TAR Lazio ha sostenuto che "L'art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, prescrivendo nei concorsi indetti per l'accesso a posti di pubblico impiego, la predeterminazione e l'estrazione a sorte delle domande della prova orale, ha inteso assicurare l'imparzialità della Commissione apprestando un meccanismo di particolare rigore, che non si limita a vietare la preventiva conoscenza delle domande, ma ne impedisce l'astratta conoscibilità, e **la cui inosservanza determina l'illegittimità della procedura**, indipendentemente da qualunque riscontro circa la correttezza delle intenzioni della Commissione. Da un punto di vista formale e testuale, la suddetta norma non richiede specificamente che le buste contenenti le domande da somministrare ai singoli candidati debbano essere vidimate e sottoscritte da parte dei singoli componenti della Commissione, ma richiede, invece, esclusivamente che le domande siano predeterminate e sorteggiate e dal punto di vista sostanziale e della ratio sottesa alla richiamata normativa, la circostanza fattuale che le domande siano state predeterminate prima dell'inizio di ciascuna prova, redatte su un singolo foglio inserito in una busta a sua volta inserita in un apposito contenitore e rimaste non accessibili ai candidati è idonea a garantire la predetta finalità"⁽⁴⁾.

Preme sottolineare sul punto come il dottor Prencipe sia venuto a conoscenza della mancata estrazione di tutte le domande della prova orale solo allorquando sono stati consegnati dall'Arpa, in data 24.03.2022, i verbali relativi alle prove sostenute allegati al presente atto.

Appare inoltre circostanza pacifica quanto esposto in fatto **sub 3.1** (possibilità di dare delle risposte multiple durante la prova preselettiva).

³ Consiglio di Stato sez. V, 20/04/2016, n.1567

⁴ T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 19/01/2016, n. 532.

Più volte chiamata ad esprimersi sul punto la Giurisprudenza ha chiarito che, pur essendo ammissibile e legittimo l'utilizzo nell'ambito di una prova concorsuale l'articolazione su risposte multiple, *"ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti che contengono più risposte esatte o nessuna risposta esatta"* (vedasi sul punto la recentissima Sentenza del TAR LAZIO sez. I, 21/06/2021, n.7346).

Ancora una recente pronuncia del TAR Campania ha statuito che *"in sede di concorso pubblico, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta oggettivamente esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempili, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta"* (TAR CAMPANIA sez. V, 12/05/2021, n.3145).

Orbene, nel caso di specie la Commissione, prevedendo nell'assegnazione dei punteggi anche la possibilità per il candidato di scegliere più di un'opzione, ha palesemente derogato ai principi di chiarezza e trasparenza statuiti dalla Giurisprudenza amministrativa in merito alle prove concorsuali con risposte multiple.

Altrettanto pacifiche le conseguenze di quanto esposto sub **3.2** (omessa comunicazione dei risultati della prova scritta prima dello svolgimento della prova teorico-pratica).

Innanzitutto si deve sottolineare l'assoluta genericità e contraddittorietà del Bando di concorso, laddove, all'art.9, inizialmente prevede che la

Commissione, in ragione di una non meglio specificata "economia di tempo", possa far svolgere la prova teorico – pratica subito dopo la prova scritta senza procedere alla preventiva valutazione della precedente prova, salvo poi statuire, sempre all'art. 9 che "l'ammissione alla prova successiva è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza della prova precedente".

Ora, è circostanza incontestabile che il dottor Prencipe, così come gli altri candidati, sia stato ammesso alla prova teorica pratica senza che prima si sia proceduto alla valutazione della precedente prova scritta.

Inoltre, si sottolinea in questa sede l'assoluta genericità delle motivazioni addotte dalla Commissione per giustificare la mancata correzione della prova teorico – pratica prima dello svolgimento di quella scritta.

Nel verbale n.4 del 24.09.2021 (che il ricorrente ha avuto modo di visionare solo dopo la notifica del Ricorso introduttivo), si leggono infatti un generico riferimento a una economia di tempo e a non meglio dedotte ragioni di ridurre il contagio da COVID -19, senza che venga esplicitata alcuna ragione valida che obblighasse i candidati a svolgere la prova teorico-pratica senza conoscere gli esiti dell'esame scritto.

*** **

Tutto ciò premesso, il ricorrente chiede che l'On.le Tribunale

VOGLIA

In via cautelare:

sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e/o disporre la misura cautelare che riterrà opportuna al fine di assicurare gli effetti della decisione;

In via istruttoria:

ordinare all'Amministrazione intimata di produrre in giudizio tutti gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti culminati con gli atti contestati, in

ordine ai quali si formula espressa riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso;

Nel merito:

annullare, siccome illegittimi, i provvedimenti impugnati e ogni atto a essi antecedente, conseguente e comunque connesso, con ogni opportuna, eventuale e ulteriore statuizione in ordine alla determinazione dei criteri di valutazione, o alla rielaborazione della graduatoria e/o alla riedizione dell'intera procedura. Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre nel corso di causa e di proporre eventualmente motivi aggiunti di impugnazione.

In ogni caso,

Con vittoria di spese e onorari, anche relativi alla fase cautelare, ivi compreso il contributo unificato.

*** **

Si depositano:

doc. n. 23) lettera riscontro accesso atti ARPA del 24.03.2022;

doc. n.24) verbali n.1, 2, 3 e 4 della prova preselettiva svoltasi il 14 giugno;

doc. n.25) verbale n.2 del 3 settembre 2021;

doc. n. 26) verbale n.3 del 17 settembre 2021;

doc. n.27) verbale n. 5 del 28 ottobre 2021;

doc. n.28) verbale n.6 del 29 ottobre 2021.

Con osservanza.

Saluzzo li 16.05.2022

Avv. Francesco Hellmann

Avv. Alberto Bassignano

